



Comune di Pentone

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 29/07/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026

L'anno duemilaventisei, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 18:00, nella sede preposta, alla prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica politica	Presente	Assente
MARINO VINCENZO	Presidente	Si	
MARINO VINCENZO	Sindaco	Si	
D'AGOSTINO DOMENICO	Vicesindaco	Si	
GIGLIOTTI ELIO	Consigliere	Si	
PARROTTA NICOLA	Consigliere	Si	
PULLANO ANNA	Consigliere	Si	
MARULLO GIOVANNI	Consigliere		Si
CAROLEO TOMMASO	Consigliere		Si
MIRENZI EZIO	Consigliere	Si	
MARINO MARIO	Consigliere	Si	
CAROLEO GIOVANNI	Consigliere	Si	

Presenti n: 9 Assenti n: 2

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Elvira Tocci

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza: Vincenzo Marino nella qualità di Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di

adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione oggetto della definizione agevolata cui l'ente aderisce con il presente atto, essendo tali carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 60 per cento del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 9, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno, Astenuti n. 3 (Mirenzi, Marino M., Caroleo G.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10- quinquies;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare con Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno, Astenuti n. 3 (Mirenzi, Marino M., Caroleo G.) espressi per alzata di mano l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

-----oOo-----



Comune di Pentone

(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 maggio 2000

Favorevole sulla deliberazione ad oggetto: "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026"

Pentone li, 25/05/2026

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
f.to Dott. Fabio Iannelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 maggio 2000

Favorevole sulla deliberazione ad oggetto: "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026"

Pentone li, 25/05/2026

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
f.to Dott. Fabio Iannelli



UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE

(Fossato Serralta – Gimigliano – Pentone)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 165 Data 26/05/2026	OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del 25/05/2026 avente ad oggetto "Adesione alla rottamazione quinquies - Art. 1, commi 82-101, L. n. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026".
--	--

L'anno 2026, il giorno ventisei del mese di maggio, il sottoscritto dott. Natalino MERCURI, nominato Revisore Unico dell'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese per il triennio 20 settembre 2023 – 19 settembre 2026, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 19/09/2023, **nelle sue funzioni di Organo di revisore economico-finanziaria del Comune di Pentone**, è chiamato ad esprimere il parere sulla proposta di cui all'oggetto.

RICEVUTA

in data 25/05/2026 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 25.05.2026 ad oggetto **"Adesione alla rottamazione quinquies - Art. 1, commi 82-101, L. n. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026"**.

IL REVISORE UNICO

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 25/05/2026, corredata dal parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Richiamato l'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il quale estende agli enti territoriali la facoltà di aderire alla definizione agevolata ("Rottamazione quinquies") originariamente disciplinata dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025;

CONSIDERATO IN ORDINE AGLI EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI:

1. **Impatto sui Residui Attivi:** Come attestato nella proposta di deliberazione e verificato agli atti d'ufficio, nel bilancio del Comune di Pentone non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione e rientranti nell'ambito di applicazione della norma. Tali poste creditorie risultano essere già state prudenzialmente oggetto di stralcio contabile nei precedenti esercizi.
2. **Riflessi sull'Equilibrio di Bilancio:** L'adesione alla "rottamazione quinquies", comportando la rinuncia alle sanzioni e agli interessi a fronte del pagamento della quota capitale e delle spese, non determina alcuna minusvalenza a carico dell'Ente. Al contrario, l'eventuale incasso parziale o totale dei carichi stralciati (stimato prudenzialmente dall'Ente in un'adesione del 60% da parte dei contribuenti) comporterà la registrazione di maggiori entrate (sopravvenienze attive).
3. **Sostenibilità dell'Operazione:** L'operazione presenta, pertanto, una sostenibilità finanziaria piena e intrinseca, non richiedendo accantonamenti integrativi al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e producendo effetti esclusivamente positivi sugli equilibri di cassa e di competenza dell'esercizio in corso e dei successivi in caso di rateazione.

VALUTATO INOLTRE CHE:

- L'adesione si configura come uno strumento utile per la definizione agevolata delle pendenze, agevolando l'incasso di crediti di difficile esigibilità, deflazionando il contenzioso e anticipando i riflessi della riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024);
- I termini procedurali fissati dalla norma (comunicazione all'Agente della riscossione e pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 giugno 2026, nonché trasmissione al MEF a fini statistici) risultano correttamente recepiti nel dispositivo della proposta.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta deliberazione di Consiglio Comunale del 25.05.2026 ad oggetto **“Adesione alla rottamazione quinquies - Art. 1, commi 82-101, L. n. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026”**.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Natalino MERCURI
(firmato digitalmente)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Presidente
f.to Vincenzo Marino

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, 1° comma del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

L'incaricato del Servizio
f.to Pugliese Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *(per uso amministrativo)*

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elvira Tocci